

## **TI\_GERICHTE 12.2022.107 vom 10. November 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-11-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2022.107](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.107)

FR: TI\_GERICHTE 12.2022.107 du 10 novembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2022.107 del 10 novembre 2022

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

La convenuta ha in seguito ribadito che la petizione doveva pure essere respinta per il fatto che l'attrice non aveva rispettato le condizioni pattuite al punto 5.2 dell'allegato B del contratto. A suo dire, era in effetti "chiaro e palese che era" lei "che avrebbe dovuto firmare ed accettare i lavori supplementari e le relative liquidazioni, proprio perché esplicitamente regolato nel contratto d'appalto sottoscritto tra le parti e non un dipendente nemmeno con firma iscritta a RC" (appello p. 10). Oltretutto nessuna disposizione della norma SIA 118 e nessuna clausola contrattuale conferiva alla direzione dei lavori il potere di vincolare economicamente la committenza, tanto più che nemmeno erano date le condizioni per far sì che la liquidazione potesse essere considerata riconosciuta (art. 154 della norma SIA 118), da una parte non essendo state approvate le liquidazioni 25 e 7A e dall'altra non essendo mai stato assegnato il termine suppletorio per la loro verifica. Non avendo M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ mai approvato le liquidazioni 25 e 7A, nemmeno si poteva desumere che essa, pagando tutte le liquidazioni relative all'edificio (quelle riferite alle "situazioni" da 1 a 24), controllate e accettate dal proprio collaboratore, potesse aver creato l'apparenza del suo potere di rappresentanza, per cui dovevano esserle imputati tutti gli effetti degli atti compiuti in suo nome.

#### **E. 7.1**

La censura, formulata in modo confuso, dev'essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto che la convenuta non si è confrontata con una delle due argomentazioni alternative e indipendenti che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere la sua obiezione (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3 a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2<sup>a</sup> ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 4A\_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2 e 2.3.2 [riferita invero all'analogia norma di cui all'art. 321 cpv. 1 CPC], 4A\_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3), quella secondo cui la tesi difensiva relativa al mancato rispetto delle condizioni pattuite al punto 5.2 dell'allegato B del contratto era stata da lei sollevata unicamente nell'ambito del contenzioso. Oltretutto la convenuta, rispondendo il 20 dicembre 2012 allo scritto 18 dicembre 2012 con cui l'attrice le aveva tra le altre cose rammentato "che i conteggi finora presentati sono già stati oggetto di verifica e convalidati dalla vostra DL" (doc. O), non aveva minimamente contestato la circostanza (cfr. doc. P). La censura sarebbe comunque stata destinata all'insuccesso anche nel merito, sostanzialmente per due ordini di motivi. In primo luogo, è pacifico che la convenuta ricopriva sia il ruolo di committente sia il ruolo di direttore dei lavori e che il tecnico M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, addetto alla direzione dei lavori senza diritto di firma a RC, era un suo dipendente e con ciò un suo ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Ora, dal fatto che M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ si occupasse, tra le altre cose, di controllare e

verificare, apportando le necessarie correzioni, che le misure esposte nelle bozze delle varie liquidazioni parziali corrispondessero ai piani esecutivi e a quanto effettivamente eseguito sul cantiere, l'attrice poteva inferire in buona fede, anche perché ciò non è mai stato messo in dubbio da nessuno, che costui fosse stato incaricato e autorizzato dalla convenuta di agire in tal senso. Dal fatto poi che M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, così incaricato, si fosse occupato di controllare e verificare anche le opere supplementari e a regia (che l'attrice era invero stata richiesta di eseguire, cfr. testi M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ p. 1 seg. e M\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ p. 1), quest'ultima poteva parimenti inferire in buona fede che egli avrebbe senz'altro proposto delle correzioni laddove quelle opere non fossero state precedentemente ordinate o autorizzate dalla convenuta in qualità di committente o di direzione dei lavori. D'altronde, in assenza di una direzione dei lavori esterna, l'esigenza per entrambe le parti di far controllare e verificare le opere effettivamente eseguite, in un momento in cui ciò era ancora possibile, presupponeva che l'esito di quel controllo non potesse poi essere rimesso in discussione, per cui la posizione assunta ora dalla convenuta non merita protezione. In secondo luogo, la convenuta non ha efficacemente censurato l'assunto pretorile secondo cui il comportamento da lei tenuto durante l'esecuzione dell'opera, segnatamente il fatto che essa avesse pagato tutte le liquidazioni relative all'edificio (quelle riferite alle "situazioni" da 1 a 24), controllate e accettate da M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, era stato tale da indurre l'attrice a ritenere che quest'ultimo avesse il potere di rappresentarla e quindi che l'approvazione delle liquidazioni da parte di quest'ultimo la vincolasse. La circostanza da lei addotta nell'appello, e meglio il fatto che M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ non avesse in realtà mai approvato le liquidazioni 25 e 7A, non era in effetti atta a sconfessare la conclusione pretorile, riferita al pagamento delle liquidazioni, controllate e accettate, relative alle "situazioni" da 1 a 24. A titolo abbondanziale, come per altro rilevato dall'attrice nella sua risposta all'appello, si aggiunga che negli allegati preliminari l'argomentazione relativa al mancato rispetto delle condizioni pattuite al punto 5.2 dell'allegato B del contratto era stata sollevata dalla convenuta solo con riferimento alle opere a regia (cfr. risposta p. 4: " queste condizioni [N.d.R.: quelle dell'art. 5.2 dell'allegato B del contratto ] non sono state adempiute e pertanto nulla è dovuto per le regie pretese " e " è recisamente contestato che ... qualcosa sia dovuto per quei lavori a regia in quanto non è assolutamente stata rispettata la clausola di cui all'art. 5 degli accordi speciali (doc. D, allegato B al contratto) "; p. 5: " si prende comunque atto che l'attrice riconosce che la convenuta ... ne avrebbe versati fr. 337'287.35 sui lavori a regia per i quali comunque nulla è dovuto poiché detti lavori non erano stati preliminarmente concordati e non fatturati entro i termini di cui all'art. 5 (doc. D, allegato B) "; p. 7: " in punto ai conteggi per i lavori a regia nulla è dovuto ai sensi dell'art. 5 allegato B di cui al doc. D "; cfr. pure duplica p. 2: " la convenuta ribadisce la contestazione di tutti i lavori a regia pretesi, in quanto non preventivamente notificati alla DL e approvati dalla committente "), per cui non può ora essere estesa alle ben più importanti opere a misura supplementari.

## **E. 7.2**

Per il resto, le questioni sollevate dalla convenuta nell'appello non erano idonee a smentire quanto si è appena detto. Innanzitutto, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è vero che il punto 5.2 dell'allegato B del contratto esigeva che la firma e l'accettazione delle opere supplementari emanasse da lei, e meglio da un suo organo iscritto a RC. E nemmeno, a ben vedere, si trattava in realtà di stabilire se le varie liquidazioni fossero o meno state riconosciute dalla stessa, segnatamente da parte di M\_\_\_\_\_, il quale aveva agito in qualità di direttore dei lavori.

## **E. 8**

La convenuta ha inoltre sostenuto che la petizione doveva essere respinta anche per il fatto che le liquidazioni 25, di fr. 178'266.89 IVA esclusa, e 7A, di fr. 35'666.51 IVA esclusa, non erano mai state approvate, nemmeno da M\_\_\_\_\_. La censura, già irricevibile in ordine siccome formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPC e contrario ; Il CCA 15 novembre 2021 inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88), è ampiamente infondata anche nel merito. La liquidazione 25 non era in effetti oggetto della presente controversia (ritenuto che la causa riguardava solo le liquidazioni a misura, quelle da 1 a 24 e da 1A a 7A, rispettivamente le liquidazioni a regia) ed anzi, a ben vedere, nemmeno esisteva in quanto tale, visto e considerato che la stessa, datata 14 marzo 2012, era semplicemente la bozza di liquidazione delle opere a misura che, il 16 marzo 2012, a seguito delle correzioni apportate verosimilmente da M\_\_\_\_\_, erano poi state oggetto della liquidazione 1A (come risulta inequivocabilmente da un confronto tra la liquidazione 1A, contenuta nel plico doc. G e G1, e la liquidazione 25, contenuta nel plico doc. G1). L'ammontare della liquidazione 7A, pari a fr. 37'010.31 (cfr. doc. G), era invece già stato dedotto dalle pretese dell'attrice dal Pretore aggiunto, proprio per il fatto che quella liquidazione non era mai stata controllata e verificata da M\_\_\_\_\_.

## **E. 9**

La convenuta ha censurato il querelato giudizio anche nella misura in cui il Pretore aggiunto aveva ritenuto che l'attrice potesse pretendere fr. 9'558.65 per le opere a regia. A suo dire, “ come possa quindi il giudice di prime cure confermare pretese per lavori supplementari / a regia eseguiti da AO 1 siccome dovuti, se egli stesso ammette nella sua decisione che i bollettini non sono stati firmati né dalla DL né dalla committenza stessa ed erano ancora addirittura da discutere e che solo l'importo di fr. 9'558.65 può venir riconosciuto è non solo incomprensibile ma addirittura arbitrario, perché le sue conclusioni sono in palese contraddizione con gli atti e le testimonianze ” (appello p. 13). La censura, che si fonda su una lettura manifestamente errata della decisione impugnata, deve senz'altro essere respinta. Come detto in precedenza (cfr. supra consid. 5), il giudice di prime cure aveva in effetti accertato che anche per le opere a regia, rimaste impagate in ragione di fr. 25'020.06, M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ aveva provveduto a controllare che le ore e i materiali corrispondessero al tipo di lavoro richiesto, al tempo e al materiale effettivamente utilizzato, aggiungendo poi che, siccome l'istruttoria aveva permesso di accertare che le prestazioni indicate nei bollettini a regia non firmati dal rappresentante della committenza non erano da ritenere accettate, rispettivamente erano ancora da discutere, e siccome solo una delle fatture rimaste insolte, e meglio quella di fr. 9'558.65 del 16 marzo 2012, si fondava su bollettini effettivamente sottoscritti per accettazione da M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, la pretesa attorea doveva essere ammessa solo limitatamente a quella somma. Non si è dunque assolutamente in presenza di una decisione “ incomprensibile ” o “ in palese contraddizione con gli atti e le testimonianze ” e con ciò arbitraria.

## **E. 10**

La convenuta ha infine rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che essa “ aveva anche contestato il fatto che nelle varie posizioni parziali (doc. G2) era stato solo dedotto lo sconto del 2% in luogo del 3% concordato (conclusioni 31.08.2020 cifra 11.3; cfr. duplica 10.12.2014 p. 5 ad 3) e questa differenza non è mai stata considerata né bonificata da AO 1 ”. Ne ha dedotto che “ volendo anche considerare questa differenza di

1% di sconto su quanto fatturato da AO 1 si ha comunque una deduzione di almeno fr. 30/40'000.- mai considerata dal Pretore aggiunto ” (appello p. 14). La censura, il cui senso è evincibile solo alla luce di quanto la convenuta aveva sostenuto con l’allegato conclusionale (ad 11.3: “ anche in diverse posizioni parziali era stato indicato lo sconto solo del 2% in luogo del 3% di contratto (telefax 27.08.2009 AP 1 - doc. G2) ”), è irricevibile in ordine, non essendo in realtà stata formulata con la duplice (visto che in nessuna parte di quell’allegato, e tanto meno a p. 5 ad 3, vi è traccia di una tale tesi), ma solo in sede conclusionale (art. 229 CPC e contrario ; II CCA 15 novembre 2021 inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88). Essa è in ogni caso infondata anche nel merito. Pur essendo vero che nel telefax 27.08.2009 (allegato alla liquidazione della “situazione” 2 nel plico doc. G2) la convenuta, riferendosi “ alla vostra ricapitolazione del 29.07.09 ”, ossia alla liquidazione della “situazione” 2, aveva tra le altre cose lamentato il fatto che “ contrariamente a quanto stipulato nel contratto d’appalto, è stato applicato lo sconto del 2% anziché del 3% ”, è altrettanto vero che quell’errore è in seguito stato corretto dall’attrice, tant’è che in tutte le seguenti liquidazioni (dalla terza alla ventiquattresima, tutte contenute nel plico doc. G2), che concettualmente inglobavano poi quelle precedenti, lo sconto era stato esposto in ragione del 3%, come previsto dal contratto.

#### **E. 11**

Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 210'358.65, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 30 agosto 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 9'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il  
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.